



Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Direzione Generale per la Motorizzazione

Prot. n° 49463

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art. 201 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1° agosto 2003, n. 214, che regola le modalità di notifica delle violazioni;

VISTI in particolare il comma 1 bis del citato art. 201, che elenca i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, e tra questi l'attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante la luce rossa; e il comma 1 ter che prevede che per tale circostanza non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

CONSIDERATO che le condizioni evidenziate nel citato voto sono le seguenti: l'apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell'intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l'attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l'intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due

fotogrammi ,di cui uno all'atto del superamento della linea d'arresto e l'altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell'intersezione controllata;l'istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all'atto del passaggio sui rilevatori o fissando,in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell'intersezione,l'intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località dell'infrazione,la data e l'ora; è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall'inizio della fase di rosso oppure l'apparecchiatura deve essere predisposta per l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso;

VISTA l'istanza presentata in data 7 ottobre 2005,integrata in data 12 luglio 2006, dalla ditta S.AV.E. s.a.s Sistemi Avanzati di Elettronica di Ing.Monopoli Domenico &C.,con sede legale in Via Aspromonte ,92-Montalbano di Fasano (BR), tesa ad ottenere l'approvazione di un dispositivo documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo,denominato "V-RED 2.1";

VISTO il voto n.167 , reso nella adunanza del 14 dicembre 2006, pervenuto a questo Ufficio in data 27 marzo 2007,con il quale la V[^] Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo,con le seguenti prescrizioni: che siano verificate le caratteristiche di alimentazione delle spire di rilevamento dei veicoli in transito e il rispetto dei limiti di esposizioni delle popolazioni ai campi elettrici e magnetici e la compatibilità con apparecchi elettromedicali ed elettronica di bordo;che la funzionalità di regolazione del ritardo di attivazione delle spire dall'inizio della fase di rosso,compresa tra un minimo di 0 e 2,5 secondi,debba essere supportata da idonea ed esplicita esemplificazione degli spazi percorribili in tale intervallo dai veicoli ,in funzione delle possibili velocità di attraversamento dell'intersezione;che siano opportunamente evidenziate le prestazioni del sistema in termini di intervallo per il riconoscimento di veicoli in successione o su più corsie;e con la raccomandazione che le procedure e i programmi di gestione del sistema risultino compatibili con le procedure organizzative dell'autorità che accerta le infrazioni e siano verificate le condizioni di interoperabilità con sistemi aventi analoghe funzioni;

CONSIDERATO che,con note in data 13 aprile 2007 e in data 8 maggio 2007, la società S.AV.E. s.a.s Sistemi Avanzati di Elettronica ha trasmesso ulteriori atti a soddisfacimento delle richieste avanzate dalla V Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici con il voto 167/2006;

D E C R E T A

Art.1. E' approvato il documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa, denominato "V-RED 2.1"prodotto dalla ditta S.AV.E. s.a.s. Sistemi Avanzati di Elettronica di Ing.Monopoli Domenico &C, con sede legale in Via Aspromonte ,92-Montalbano di Fasano (BR) .

Art.2. Il dispositivo denominato "V-RED 2.1"può essere utilizzato sia in ausilio agli organi di polizia stradale,sia in modalità automatica.

- Art.3. Il dispositivo “V-RED 2.1” deve essere posto in opera secondo le indicazioni riportate nel manuale utente commercializzato insieme all’apparecchiatura.
- Art.4. Le Amministrazioni che impiegheranno il dispositivo “V-RED 2.1”, prima della sua utilizzazione per il rilevamento di infrazioni, dovranno svolgere un breve periodo di pre-esercizio per validare il sistema nelle specifiche condizioni di installazione ed impiego, anche al fine di verificare la compatibilità con le procedure organizzative dell’autorità che accerta le infrazioni e la interoperabilità con sistemi aventi analoghe funzioni.
- Art.5. Le Amministrazioni che utilizzano documentatori fotografici di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell’apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità dei dispositivi stessi. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.
- Art.6. Gli esemplari prodotti e distribuiti dovranno essere conformi al campione depositato presso questo Ministero e dovranno, inoltre, riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome della ditta richiedente.

Roma, 24.05.2007

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)